



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI LUGO
SEZIONE 01 CIVILE
SENTENZA

Il Giudice di Pace di LUGO, Dott. ANDREA FERRERIO, all'udienza del giorno 2/12/2024 nella causa civile R.G. n.361 / 2024

vertente tra

B L (CF) - Avv. FABIO GEMINIANI

-OPPONENTE-

contro

COMUNE DI COTIGNOLA (RA) (CF 00148580392)
(rappresentato e difeso dal funzionario delegato)

-OPPOSTA-

ha pronunciato

SENTENZA

Con il ricorso introduttivo del giudizio la signora L B , nella sua qualità di proprietaria del veicolo targato , ha proposto opposizione avverso il verbale di accertamento di violazione al Codice della Strada n. V/34650L/2024

elevato in data 25/5/2024 dalla Polizia Locale della Bassa Romagna per la violazione dell'art. 142, commi 2° e 7°, del C.d.S. accertata sulla Via Corriera all'altezza del civico n°32 in Comune di Cotignola (RA) tramite apparecchiatura Velocar Red & Speed EVO-R.

L'opponente ha contestato il difetto di omologazione dello strumento di rilevazione della velocità nonché l'illegittima installazione dell'autovelox nel tratto di strada percorso.

Assorbente e fondato il primo motivo di gravame.

Secondo un recente arresto della Suprema Corte di Cassazione, in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, puntualizzandosi - si badi - che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità né la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento.

Nella fattispecie risulta in atti che l'apparecchiatura Velocar Red & Speed EVO-R è stata approvata - ma non omologata - con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n°4708 in data 1/8/2016.

Diversamente, l'omologazione consiste in una procedura che - pur essendo amministrativa (come l'approvazione) - ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 del C.d.S. (Cassazione civile, sez. II, 18/04/2024, n.10505).

Ne consegue l'integrale annullamento del verbale impugnato.

La novità della questione, posta solo ora all'esame approfondito della Suprema Corte, e gli ondivaghi orientamenti della giurisprudenza di merito costituiscono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Visto l'art. 7 del D. Lgs. n°150/2011

Il Giudice di Pace, Avv. Andrea Ferrerio, definitivamente pronunciando:

- accoglie il ricorso e annulla il verbale impugnato;
- spese compensate.

Così deciso in LUGO il 02-12-2024

Il Giudice di Pace
Dott. ANDREA FERRERIO